

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE - 3

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. ---/2017 R.G. proposto da:

ALPHA-**J** SRL, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA *OMISSIS*, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato **J.F.R.**;

- *ricorrente* -

contro

BETA-**J** SRL, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA *OMISSIS*, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati **J.S.P.**, **J.A.V.**;

- *controricorrente* -

contro

J.B.R.;

- *intimato* -

per regolamento di competenza avverso il provvedimento del TRIBUNALE di PISA, depositato il 12/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/05/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CELESTE, che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari il ricorso inammissibile, con le conseguenze di legge.

RITENUTO IN FATTO

ALPHA-**J** srl propone regolamento di competenza avverso l'ordinanza 12-10-2017 con cui il Tribunale di Pisa, dopo avere ritenuto la sollevata eccezione di incompetenza territoriale "decidibile con il merito", ha dichiarato il decreto ingiuntivo opposto (emesso dallo stesso Tribunale nei confronti della detta società su istanza di BETA-**J** srl) provvisoriamente esecutivo, concedendo alle parti i termini *ex art.* 183, comma 6, cpc e rinviando per l'ammissione delle richieste istruttorie.

Resiste BETA-**J** srl.

Il P.G. ha chiesto di dichiarare inammissibile l'istanza di regolamento di competenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il regolamento è inammissibile.

Come già più volte chiarito da questa S.C., invero, il regolamento di competenza (col solo limite del regolamento di competenza d'ufficio, nei casi in cui è consentito: art. 44 c.p.c) è un mezzo d'impugnazione ordinario che può essere proposto contro i provvedimenti che pronunciano sulla competenza (art. 42 cpc), ossia contro provvedimenti che, se non impugnati, sono suscettibili di rendere incontestabile la competenza (o l'incompetenza) del giudice adito.

L'ordinanza impugnata, con la quale il Tribunale ha solo ritenuto "decidibile con il merito" la sollevata questione di incompetenza, anche ammesso che il Giudice abbia sommariamente (ed implicitamente) deliberato la questione sulla competenza allo scopo di decidere sulla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non è, invece, idonea a risolvere definitivamente la questione sulla competenza, in quanto è stata adottata in sede di decisione sull'istanza di provvisoria esecuzione del d.i. opposto; si tratta, quindi, di un provvedimento inidoneo ad interferire sulla definizione della causa, il quale opera con l'interinalità propria dei provvedimenti cautelari e produce effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronuncia sull'opposizione (conf. Cass. 13255/1999; 23191/04; 13596/2014).

A tale decisione segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del presente regolamento, liquidate in conformità al d.m. 10 marzo 2014, n. 55.

Ricorrono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 96, ultimo comma, cpc .

Questa Corte ha recentemente riesaminato la questione relativa alla funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria prevista dalla norma testè richiamata, in relazione sia alla necessità di contenere il fenomeno dell'abuso del processo sia alla evoluzione della fattispecie dei "danni punitivi" che ha progressivamente fatto ingresso nel nostro ordinamento.

Al riguardo, è stato affermato che "la condanna *ex art. 96, comma 3, c.p.c.*, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata *ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c.* e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. 27623/2017) e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione (v. anche Cass. SSUU 16601/2017).

In tali ipotesi, invero, il ricorso per cassazione integra un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale, essendo non già finalizzato alla tutela dei diritti ed alla risposta alle istanze di giustizia, ma destinato soltanto ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti ed il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.

Nel caso di specie non vi è dubbio che il ricorso è stato proposto pretestuosamente, essendo assolutamente evidente la non impugnabilità per regolamento di competenza di una ordinanza, quale quella in questione, che, statuendo sulla concessione della provvisoria esecuzione di d.i., non solo non decide sulla competenza, ma, al contrario, espressamente rimanda al merito la detta decisione.

Deve pertanto concludersi per la condanna della ricorrente, d'ufficio, al pagamento in favore della controparte, in aggiunta alle spese di lite, di una somma equitativamente determinata in euro 2.000,00, pari, all'incirca, in termini di proporzionalità (cfr. Cass. SU 16601/2017 sopra richiamata) alla metà del massimo dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa.

Sussistono altresì le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 2.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna, inoltre, la società ricorrente al risarcimento del danno *ex art. 96 u.co. cpc* in favore della resistente, che liquida in € 2.000,00.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma in data 29-5-2018.

Depositata in Cancelleria il 10 settembre 2018.